PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PRÈMIERE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 878.

Ricorso 7 ottobre 2026, n. 19.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC. MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

ai sensi dell'art. 127 della Costituzione

del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvoca tura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma. Via dei Portoghesi, 12 (FAX: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

nei confronti

della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (c.f. 80002270074) in persona del Presidente pro tempore, con sede ad Aosta, Piazza A. Deffeyes, l con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC tratti dal registro "IPA'': gabinetto_ presidenza@pec.regione.vda.it; segretario_generale@pec.regione.vda.it; avvocatura@pec.regione.vda.it

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

dell'articolo 6, commi 2 e 4. della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026. giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 2 ottobre 2026.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026 è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 23 luglio 2026, intitolata "Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali".

La legge regionale in esame, composta da tredici articoli, introduce disposizioni urgenti e interventi normativi coordi nati, volti a supportare il sistema dei servizi pubblici regionali, con specifico riferimento alla regolare erogazione e alla qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed all'adeguamento delle misure nei settori delle politiche sanitarie e sociali.

Sotto il profilo finanziario, il provvedimento reca anche interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo registrato sul bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL.

Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge apporta modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria, edilizia e socioassistenziale.

L'art. 6 della legge regionale, rubricato "Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell' Azienda USL per l'anno 2027", dispone al comma 2 che "Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 30 aprile 2027".

Il comma 4 del medesimo articolo 6 reca una norma transitoria, disponendo che "Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL è autorizzata alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.".

La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale, con riferimento a11'articolo 6, commi 2 e 4, in quanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale (articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e ponendos i in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in particolare l'articolo 32, com ma 5), viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in riferimento alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, le disposizioni dell'articolo 6, com mi 2 e 4, della legge regionale vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente ann ullamen to per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, in relazione alla norma interposta costituita dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 La legge regionale in esame, intitolata "Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali" e composta da tredici articoli, introduce disposizioni urgenti e interventi normativi coordi nati, volti a supportare il sistema dei servizi pubblici regionali, con specifico riferimento alla regolare erogazione e alla qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed all'adeguamento delle misure nei settori delle politiche sanitarie e sociali.

 Sotto il profilo finanziario, il provvedimento reca anche in terventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo registrato sul bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL.

 Sotto il profilo ord i namentale e amministrativo la legge apporta modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria, edilizia e socioassistenziale.

 L'art. 6 del1a legge regionale, rubricato "Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027", dispone al comma 2 che "Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 30 aprile 2027".

 L'art. 6, comma 2, introduce una deroga al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, recante ''Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ponendosi in contrasto con i l suo articolo 32, rubricato "Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale", il quale, al comma 5, dispone che "La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono ".

 La norma regionale, quindi, assunto quale parametro interposto il richiamato art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in forza del quale la giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti sanitari entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci si riferiscono, vìola la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione unitaria del termine per l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche.

 Si richiama sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale in particolare nelle pronunce n. 184 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 250 del 2020 (già anche le sentenze n. 60 del 2013, n.39 e 40 del 2014).

 In particolare, con la sentenza n. 250 del 2020 codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 2019 che posticipava al 31 maggio 2019 il termine per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, in contrasto con il termine stabilito dalla legislazione statale.

 Il principio affermato dalla Corte Costituzionale in tale occasione è particolarmente stringente: è esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche. E' stato, infatti, evidenziato che "la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata". (Corte Cost. sent. n. 250 del 2020 cit.).

 La tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coessenziale per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è pertanto sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle regioni a statuto speciale.

 Di conseguenza, la legislazione regionale non può frustrare le finalità perseguite dal d.lgs. n. 118 del 2011 che, prevedendo uniche scansioni temporali, costi tuisce attuazione del principio costituzionale dell'armonizzazione dei bilanci pubbli ci.

Nella fattispecie non potrebbero essere invocate le competenze statutarie della Valle d'Aosta in materia di "ordinamento degli enti locali'' di cui all'art. 2. lett. b) dello Statuto Speciale (Legge cost. n. 26 febbraio 1948, n. 4), né quelle in materia di "finanze regionali e locali" di cui all'art. 3, lett. f) dello stesso Statuto, posto che dette competenze devono pur sempre essere esercitate in armonia con la Costituzione e con i principi fond amentali dell'ordi namento giuridico della Repubblica.

Si richiama a conforto quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale nella sopra citata sentenza n. 80 del 20 17, secondo cui "l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non pu ò subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie specia li costituzionalmente garantite", a nulla rilevando la esistenza di una potestà region ale. Tale materia trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, ri ferita alla Regione Autonoma Sardegna).

Viene ancora evidenziato che "in sostanza, senza l'uniformità dei linguaggi assicurata dall'armonizzazione dei conti pubblici a livello nazionale non sarebbe p ossibile alcun consolidamento della finanza pubblica allargata, il quale, essendo una sommatoria dei singoli bilanci delle amministrazioni pubbliche, non può che avvenire in un contesto espressivo assolutamente omogeneo" (Corte Cost. sentenza n.80 del 2017 cit.).

Tanto esposto, la modifica del termine da parte della norma regionale denunciata si pone in contrasto con l'evidenziata esigenza di uniformi tà e armonizzazione, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Violazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alla norma interposta costituita dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 6, comma 2, si pone altresì in contrasto principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alla medesima norma interposta costituita dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Invero, l'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011 non contiene una semplice regola procedurale, ma reca una disciplina funzionale al coordinamento temporale dei bilanci sanitari, di modo che il termine ivi previsto si pone come una componente della disciplina unitaria della contabilità pubblica, funzionale al coordinamento della stessa ed alla sincronia dei cicli di bilancio.

Ne discende che, sotto tale diverso ma con nesso profilo, la disposizione regionale si pone in violazione della competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Tale lettura trova conforto anche in quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale che definisce espressamente l'armonizzazione dei bilanci come parametro "servente al coordinamento della finanza pubblica", proprio per la necessaria sincronia delle procedure di bilancio (Corte Cost. sent. n. 190 del 2022).

Anche nella già richiamata sentenza n. 80 del 2017, pur con riferimento alla rilevante modifica del (diverso) termine per la presentazione del bilancio di previsione, c o d e s t a Ecc.ma Corte ha affermato principi invocabili anche nel caso in esame, in particolare laddove stabilisce che "la deroga al termine generale previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 non costituisce uno scostamento meramente formale poiché la norma interposta, pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei" (sentenza n. 184 del 2016)."

La previsione regionale di un termine diverso determina, quindi, una disarticolazione della sequenza temporale stabilita dalla legislazione statale e introduce una scansione non uniforme nel procedimento di formazione dei bilanci sanitari regionali. Ne risulta compromessa quella sincronia delle procedure contabili che la Corte Costituzionale in plurime occasioni ha ritenuto funzionale al coordi namento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma. della Costituzione.

Le medesime censure dell'art. 6, comma 2, si estendono anche al successivo comma 4, in forza del quale "Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL è autorizzata alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione."

Si tratta, infatti, di una norma transitoria che ha quale presupposto la mancata adozione del bilancio preventivo economico annuale nel termine previsto dalla normativa statale. La caducazione del censurato art. 6, comma 2, determinerebbe, del resto, automaticamente il travolgimento del successivo comma 4.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2 e 4, della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali", in quanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale (articoli 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in particolare l'articolo 32, comma 5), vìola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in riferimento alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché l'art. l17, terzo comma della Costituzione, in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

Si allega l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2026.

Roma, 3 ottobre 2026.

L'Avvocato dello Stato
Beatrice Gaia FIDUCCIA

Depositato il 7 ottobre 2026

Il Cancelliere
Igor DI BERNARDINI